CAMERA DEI DEPUTATI N. 3090

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PREARO, VETRONE, ARMANI, STELLA, LOBIANCO, SCHIAVON, VALEGGIANI, BECCARIA, DEGAN, TANTALO, BALDI, BALASSO, CANESTRARI, ROMANATO

Presentata il 17 febbraio 1971

Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura negli esercizi 1971 e 1972

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il passaggio dal 1970 al 1971 ha registrato un preoccupante vuoto nel settore delle leggi di sostegno dell'agricoltura. In aggiunta ad altri provvedimenti – come la legge per la montagna e la legge per la difesa del suolo – già scaduti negli esercizi precedenti, col 31 dicembre 1970 sono infatti venuti a mancare agli operatori agricoli alcuni importanti strumenti legislativi di incentivazione, sia per quanto attiene alle esigenze d'ordine tecnico-economico dell'agricoltura che a quelle, non meno importanti, d'ordine sociale. Ricordiamo, tra gli altri, la legge 27 ottobre 1966, n. 910, volta allo sviluppo dell'agricoltura e al miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne; la legge 26 giugno 1965, n. 717 per lo sviluppo del Mezzogiorno; la legge 26 maggio 1965, n. 590 per la formazione e il consolidamento della proprietà coltivatrice.

Di queste leggi, solo la seconda – quella per il Mezzogiorno – si appresta all'auspicato rilancio. Il Consiglio dei ministri del 21 gennaio del corrente anno 1971 ha provveduto infatti a presentare apposito disegno di legge, concernente il finanziamento della Cassa per il mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975. Pur trattandosi di strumenti da considerare interdipendenti (il piano verde 2° destinava il 40 per cento degli stanziamenti ai territori meridionali, esterni ai comprensori d'intervento della Cassa per il mezzogiorno) non si ha, peraltro, ancora sentore di analoga iniziativa per quanto riguarda l'ampio arco degli investimenti che il piano verde 2° aveva resi possibili. Arco così ampio da abbracciare l'intero settore primario nelle sue fondamentali componenti: dagli interventi per la stabilizzazione dei prezzi e la organizzazione dei mercati agricoli, ai provvedimenti per favorire l'impiego di capitali d'esercizio; dagli interventi per lo sviluppo della produzione e per l'adeguamento delle strutture aziendali, ai provvedimenti per la esecuzione, il completamento e il ripristino di opere pubbliche di bonifica, con particolare riguardo allo sviluppo delle irrigazioni. Questi interventi nel settore della bonifica si volgevano anche alle zone montane e allo sviluppo forestale, in un quadro di esigenze che la realtà ambientale del nostro territorio rende sempre più pressanti,

sotto il profilo economico e, in particolare, della difesa del suolo.

È da rilevare che il piano verde 2° - titolo primo - investiva anche interventi e servizi di carattere generale, dalla sperimentazione alle ricerche economiche di mercato, dall'attività dimostrativa alla assistenza tecnica e alla difesa fitosanitaria: interventi, cioè, che pur considerati « programma straordinario » hanno rappresentato di fatto, nel quinquennio di applicazione di legge, quasi l'unica fonte alla quale è stato possibile attingere per fronteggiare esigenze di carattere ordinario.

Il riferimento alla legge sul Mezzogiorno - della quale si auspica il pronto rilancio - richiama alla nostra mente e, vorremmo aggiungere, al nostro senso di responsabilità, l'altro provvedimento, quello per le aree depresse del centro-nord e cioè la legge 22 luglio 1966, n. 614, successivamente integrata nei finanziamenti per effetto della legge 25 ottobre 1968, n. 1086. Anche questa legge (che trae origine dalla legge 10 agosto 1950, n. 647 e che, sin dalla promulgazione della legge istitutiva della Cassa per il mezzogiorno - legge 10 agosto 1950, n. 646 - ha sempre proceduto di pari passo con questa, in un'unica visuale di prospettive per la eliminazione dei divari ambientali che caratterizzano il nostro territorio) è ormai scaduta dal 31 dicembre 1970, ma non si registra ancora alcun segno di una volontà politica di riproporne il rilancio. Né questa mancanza di volontà può trovare giustificazione nella attesa che siano realizzate le premesse di cui all'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 perché le regioni possano esercitare in pieno le loro prerogative sul piano legislativo; intanto la « terza Italia » (come fu definito il territorio che abbraccia le regioni dell'Italia centrale, per il rilievo e la evidente omogeneità dei problemi che lo differenziano dal nord) non ci sembra possa troppo a lungo attendere che qualcosa si faccia.

Ecco che il vuoto legislativo, apertosi al sorgere del 1971, si dilata con preoccupante ampiezza per investire altri problemi la cui soluzione reclama a gran voce indilazionabili provvedimenti. Intendiamo innanzi tutto riferirci alla difesa del suolo, cui con la legge 27 giugno 1967, n. 632 - scaduta sin dal dicembre 1968 - vennero destinati per un biennio complessivi 200 miliardi, nella prospettiva di ulteriori non lontani stanziamenti, fino a raggiungere i 900 miliardi ipotizzati nel tempo breve dal programma economico nazionale e che la commissione De Marchi, istituita dalla stessa legge n. 632 del 1967, ha indicato, nell'arco di tempo di un trentennio, in circa 9.000 miliardi (vedi capitolo 11 della relazione della commissione, contenente « Proposte e considerazioni conclusive »). Ecco un settore nel quale ogni ritardo è colpa, ogni disquisizione di competenza tra Stato e regione è bizantinismo. Occorre intervenire, e subito. Se verrà meno l'iniziativa di Governo, interverrà certo l'iniziativa parlamentare.

* * *

Nel quadro degli obiettivi di carattere economico-sociale e di chiare scelte politiche, che l'Italia persegue anche sul piano comunitario, è da considerare, come si è detto, la necessità di un rilancio della legge sulla formazione e il consolidamento della proprietà coltivatrice.

Il mancato rifinanziamento della legge 26 maggio 1965, n. 590 dilata ancor più il vuoto legislativo che, nel settore dell'agricoltura, il 1971 purtroppo registra. È da ricordare, a questo proposito, che l'articolo 24 della stessa legge prescriveva la formulazione di proposte e l'indicazione di spesa per il quinquennio 1970-1974. La relazione fu presentata nel termine del 31 dicembre 1969, ma ad essa non fece seguito il prescritto provvedimento integrativo dello speciale « fondo di rotazione ». Ci risulta peraltro - e ne prendiamo atto con sollievo - che l'ufficio centrale della proprietà coltivatrice, per incarico del Ministro onorevole Natali, sta ora predisponendo l'atteso provvedimento, che ci auguriamo non tardi ad essere presentato alle Camere secondo gli impegni assunti dal Governo nei ripetuti incontri con i rappresentanti delle categorie interessate.

Vogliamo a questo punto fermarci. Il discorso ci porterebbe molto lontano, nella amara constatazione di promesse disattese e di speranze deluse, segnate dalla fuga dalle campagne degli elementi più giovani, dalla vana attesa, proprio nelle zone maggiormente depresse, di un reale miglioramento delle condizioni di vita del mondo rurale, cioè di quel traguardo di civiltà che costituiva lo obiettivo cui tendevano le leggi, dianzi menzionate, ormai prive di qualsiasi efficacia per avvenuta scadenza e mancata integrazione di mezzi.

Nel preoccupante inventario delle denunciate carenze, altre dovremmo aggiungerne:

come quelle che si registrano, nonostante le molte promesse, nello specifico settore della assistenza e della previdenza, e in quello, che oggi riveste carattere di particolare attualità, dell'edilizia rurale. A questo proposito, non è possibile non rilevare, tra l'altro, come la proposta di legge concernente la estensione ai lavoratori agricoli autonomi delle provvidenze destinate ai lavoratori agricoli dipendenti, approvata dal Senato il 21 maggio 1969, trasmessa il 23 maggio 1969 alla Camera, non sia stata ancora approvata, pur nel grande clamore che ha accompagnato e ancora accompagna il problema della casa nell'agitato svolgersi della vita politica italiana di questi ultimi tempi.

Abbiamo fatto cenno, tra gli altri strumenti legislativi scaduti, alla legge per la montagna 25 luglio 1952, n. 991, e successive proroghe e integrazioni. In effetti il provvedimento può ormai considerarsi rilanciato per un biennio dall'articolo 53 della legge 26 ottobre 1970, n. 745, cioè dal cosiddetto « decretone-*bis* ». La legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, pur nello scarso spazio destinato al settore agricolo (occasione perduta per il rilancio, sia pure con provvedimento ponte, delle numerose leggi scadute) ha dunque colmato un preoccupante vuoto determinatosi, sin dal termine dell'esercizio 1969, con la scadenza della legge n. 991. Un buon passo avanti, questo, nella attesa della promulgazione di una legge organica, che pure è all'esame del Parlamento.

Il richiamo al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, ci porta a prendere atto (e, dopo tanti rilievi critici, è doveroso da parte nostra sottolineare i punti all'attivo) che alcuni importanti provvedimenti d'interesse agricolo hanno pure trovato posto nel quadro dei provvedimenti straordinari per la ripresa economica del nostro paese.

Particolare importanza assume la autorizzazione di spesa di lire 12.500 milioni per la concessione di contributi in conto capitale a' termini dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la realizzazione di impianti collettivi di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti ortofrutticoli; nonché la autorizzazione di spesa di lire 14.355.928.750 per provvedere alla realizzazione, anche nel settore ortofrutticolo, di impianti di particolare interesse pubblico ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 910. Non è un vero e proprio rilancio dei due citati articoli, ma un'integrazione della spesa prevista nell'esercizio 1970, e con esclusivo riferimento al settore dell'ortofrutta.

Registriamo inoltre l'assegnazione di 4 miliardi disposta con l'articolo 43 dello stesso provvedimento legislativo, per concorso dello Stato nelle operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'articolo 11 del più volte citato piano verde 2°. Questo stanziamento deve peraltro considerarsi ormai totalmente assorbito.

Del pari inadeguate ai bisogni, ma pur sempre indice di comprensione, devono ritenersi le autorizzazioni di spesa in favore degli enti di sviluppo di cui agli articoli 49 e 50 della stessa legge.

Merita infine di essere sottolineato l'apporto di 100 miliardi che lo stesso provvedimento ha recato alla Cassa per il mezzogiorno per l'esecuzione urgente di opere irrigue. Tale benefico apporto mette peraltro in rilievo la necessità di assicurare, con nuovi mezzi, la prosecuzione dei programmi irrigui anche nei comprensori del centro-nord.

* * *

La presente proposta di legge non ha la presunzione di voler colmare tutti i vuoti legislativi dianzi denunciati, ma di indicare soltanto alcune categorie di interventi, la cui urgenza si è appalesata, appunto, con l'avvenuta scadenza del piano verde 2°. E, nel compiere questo inventario, i sottoscritti intendono operare nel pieno rispetto delle prerogative assegnate in agricoltura, anche sul piano dell'iniziativa legislativa, alle regioni. Ecco perché le indicate autorizzazioni di spesa riflettono oltre che l'esercizio ormai in corso, solo un altro esercizio, cioè, complessivamente, l'arco di tempo di un biennio, nell'attesa che abbia di fatto inizio la potestà legislativa dell'istituto regionale.

Il presente provvedimento si riferisce pertanto ai soli esercizi finanziari 1971 e 1972 e investe non tutti i settori di intervento del piano verde 2° ma soltanto i seguenti: credito di conduzione (articolo 11); meccanizzazione agricola (articolo 12); sviluppo della zootecnia (articoli 13 e 14); contributi e mutui per il miglioramento delle strutture aziendali (articolo 16); completamento e ripristino di opere pubbliche di bonifica (articolo 20). Non dunque vero e proprio rilancio del piano di sviluppo, non legge ponte, ma soltanto un rifinanziamento di alcune provvidenze, che sono quelle che più direttamente sono invo-

cate dalla base operativa: nel campo del credito agrario di esercizio nella duplice articolazione del credito di conduzione e in quello di dotazione (meccanizzazione agricola e sviluppo zootecnico); nel settore, non meno importante, del miglioramento delle strutture aziendali, e in quello delle modificazioni dell'ambiente, cioè delle bonifiche, con particolare riguardo allo sviluppo delle irrigazioni.

Per i citati settori d'intervento e per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972 la autorizzazione di spesa corrisponde a quella indicata all'articolo 45 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella considerazione che ogni riduzione di spesa nei confronti degli ultimi esercizi potrebbe gravemente compromettere il processo evolutivo in corso nel settore primario.

I sottoscritti confidano che Governo e Parlamento non mancheranno di comprendere il significato che questa iniziativa assume nell'attuale fase della vita economica del paese; e, nella certezza di interpretare la voce che si leva dalle campagne, le legittime attese degli operatori agricoli, l'interesse superiore dell'agricoltura italiana, sono altresì certi che alla presente proposta di legge non verrà meno il responsabile suffragio dei colleghi tutti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa complessiva di lire 188 miliardi e 500 milioni di cui lire 94 miliardi e 250 milioni per l'anno 1971 e lire 94 miliardi e 250 milioni per l'anno 1972. così ripartiti:

a) lire 12.000 milioni di cui lire 6.000 milioni per l'anno 1971 e lire 6.000 milioni per l'anno 1972 per la concessione di prestiti di conduzione di cui all'articolo 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

b) lire 42.000 milioni di cui lire 21.000 milioni per l'anno 1971 e lire 21.000 milioni per l'anno 1972 a integrazione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione agricola di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

c) lire 6.000 milioni di cui lire 3.000 milioni per l'anno 1971 e lire 3.000 milioni per l'anno 1972 per la concessione dei contributi di cui al sesto comma dell'articolo 12 della citata legge n. 910;

d) lire 28.000 milioni di cui lire 14.000 milioni per l'anno 1971 e lire 14.000 milioni per l'anno 1972 ad integrazione del « fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia » per gli scopi di cui all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

e) lire 8.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1971 e lire 4.000 milioni per l'anno 1972 per l'attuazione di iniziative

per lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico e per la concessione dei contributi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

f) lire 40.000 milioni di cui lire 20.000 milioni per l'anno 1971 e lire 20.000 milioni per l'anno 1972 per la concessione di contributi in conto capitale per il miglioramento delle strutture aziendali di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

g) lire 6.500 milioni di cui lire 3.250 milioni per l'anno 1971 e lire 3.250 milioni per l'anno 1972 per la concessione dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dall'articolo 16 della legge medesima n. 910;

h) lire 46.000 milioni di cui lire 23.000 milioni per l'anno 1971 e lire 23.000 milioni per l'anno 1972 per l'attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 2.

Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva autorizzata con la presente legge non inferiore al 40 per cento. Tali interventi saranno effettuati con particolare riguardo alle esigenze dei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e alle zone di valorizzazione agricola di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 717.

ART. 3.

I fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge che eventualmente dovessero risultare non impegnati al 31 dicembre 1972 saranno attribuiti alle regioni.

ART. 4.

Per far fronte alle spese considerate dalla presente legge il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese stesse per ciascuno degli esercizi 1971 e 1972.